

**STATUTO SOCIALE della Società  
"MilleRivoli S.r.l."**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Articolo 1**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita una Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con la denominazione "MilleRivoli S.r.l."

La Società ha sede legale in Rivoli.

Nei modi di legge essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie.

**Articolo 2**

**OGGETTO**

La Società, a totale capitale pubblico, è costituita per la gestione di servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 113, comma V, lett. c) del D.lgs. 267/2000, ed ha per oggetto la gestione di parcheggi in soprasuolo ed in sottosuolo, nonché la progettazione, la costruzione e/o la gestione di parcheggi e/o di aree per la sosta e, tra queste, la progettazione, costruzione e gestione delle strutture e/o impianti destinati al parcheggio ed alle attività e ogni altro servizio inerente la mobilità da realizzare prevalentemente nel territorio del Comune di Rivoli.

A tal fine la Società potrà svolgere gli studi e le ricerche attinenti all'ingegneria del traffico.

Sono tassativamente precluse, oltre ad ogni altra attività vietata dalla presente e futura legislazione, ovvero incompatibile con la natura e funzione della presente Società di servizi a capitale interamente pubblico:

- le attività di servizi di investimento nei confronti del pubblico, riservate alle società di intermediazione mobiliare, ai sensi della Legge n. 1 del 1991 e ulteriore normativa applicabile;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, comma uno, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- la locazione finanziaria, il factoring e l'erogazione di credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci.

La Società potrà inoltre assumere, con responsabilità limitata e nel rispetto della norma contenuta nell'art. 2361 cod. civ., partecipazioni in altre società od enti, a condizione inderogabile che la società realizzi sempre e comunque la parte più importante della propria attività con il Comune di Rivoli.

**Articolo 3**

**DURATA**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**TITOLO II**

**CAPITALE SOCIALE-FINANZIAMENTO SOCI-CESSIONE, TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI-DIRITTO DI PRELAZIONE**

**Articolo 4**

**CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila e zero centesimi), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato previa delibera dell'assemblea dei soci e la sua sottoscrizione potrà essere offerta a terzi con i requisiti previsti all'art. 6 per l'acquisizione della qualità di socio

Sia il capitale sociale che l'aumento del medesimo possono essere costituiti con qualsiasi elemento purché suscettibile di valutazione economica ai sensi di legge.

#### **Articolo 5**

##### **FINANZIAMENTO SOCI**

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

#### **Articolo 6**

##### **CESSIONE, TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DIRITTO DI PRELAZIONE**

La società è a totale capitale pubblico. Il comune di Rivoli deve detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale.

Qualora vi sia la pluralità dei soci, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione di quelle di cui già titolari.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.

In caso di mancato esercizio della prelazione, le partecipazioni non potranno essere trasferite a terzi senza il preventivo gradimento per il nome del cessionario, espresso dalla assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale ed il necessario assenso del Comune di Rivoli.

A tal fine, il socio che intende alienare le proprie quote comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare entro 60 giorni la decisione degli altri soci, che dovrà a sua volta pervenire tempestivamente alla società.

Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, la stessa può essere liberamente alienata anche per frazioni, salvo il limite di cui all'art.6 primo comma.

Possono acquisire la qualità di socio della società esclusivamente soggetti pubblici e/o organismi di diritto pubblico anche ai fini delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n.267 che esercitano attività di impresa analoga, affine, connessa o strumentale a quella esercitata dalla società o per i quali l'attività della società sia strumentale alla loro attività. Sul possesso di tali requisiti giudicherà l'assemblea dei soci che delibererà in prima e seconda convocazione con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'annotazione a Libro Soci dei trasferimenti avvenuti in violazione alla procedura dei commi precedenti.

### **TITOLO III ASSEMBLEE DEI SOCI**

#### **Articolo 7**

##### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti, fatte salve le eccezioni di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea è comunque convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore però a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ovvero quei soggetti che siano stati a ciò preventivamente delegati dagli aventi diritto con procura scritta. Le deleghe non possono essere rilasciate a favore degli amministratori, dei sindaci o dei dipendenti della società né ad altri soggetti incompatibili ai sensi dell'art. 2372 Codice Civile.

#### **Articolo 8**

##### **CONVOCAZIONE**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo. Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un componente delegato a ciò dallo stesso Consiglio.

La convocazione avviene mediante raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci: nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché l'eventuale giorno per la seconda convocazione.

E' tuttavia validamente costituita l'Assemblea, anche non convocata come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti

gli amministratori in carica ed i Sindaci effettivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 bis.

#### **Articolo 9**

##### **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. Oltre alle materie riservate alla competenza dei soci di cui all'art. 2479 c.c. rientrano nelle competenze dell'Assemblea le decisioni relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società partecipate, alle operazioni sul capitale delle società partecipate, alle decisioni in materia di investimenti e di operazioni di finanziamento di importo superiore ad Euro 500.000,00, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto l'assunzione di partecipazioni in società ed enti con oggetto sociale analogo, affine, connesso e strumentale con quello della società.

L'Assemblea inoltre approva annualmente il Budget ed il Piano di Impresa, predisposti dal Consiglio di amministrazione e previamente sottoposti all'approvazione del competente organo comunale. Quest'ultimo delibera entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti soggetti ad approvazione.

Il bilancio deve essere preventivamente trasmesso al Comune di Rivoli 30 giorni prima della data in cui l'assemblea è convocata per l'approvazione, per permettere le osservazioni da parte della Giunta Comunale di cui la società dovrà tenere conto.

#### **Articolo 10**

##### **COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI**

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione vengono osservati gli stessi quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale, nel caso di decisioni concernenti le materie di cui al n. 4 e al n. 5 secondo comma dell'art. 2479 c.c., la trasformazione e lo scioglimento anticipato della Società, l'assunzione di partecipazioni in società ed enti con oggetto sociale analogo, affine, connesso e strumentale con quello della società, nonché negli altri casi ove tale maggioranza sia richiesta dallo statuto o dalla legge.

#### **Articolo 11**

##### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso o, in difetto, dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, con funzioni verbalizzanti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di partecipare e di votare all'assemblea, la regolarità delle deleghe e quindi della costituzione dell'assemblea, nonché determinare le modalità delle votazioni.

Una volta constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto e dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Delle operazioni assembleari viene tenuto apposito verbale che ne riassume il contenuto in forma concisa, soggetto ad approvazione da parte dell'As-

semblea.

#### **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

##### **Articolo 12**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, da tre membri; gli amministratori di competenza del Comune di Rivoli sono nominati direttamente dal Sindaco ai sensi degli artt. 2449 e 2450 c.c.

La scelta del numero degli eventuali membri del consiglio di amministrazione è rimessa di volta in volta all'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a quello previsto dall'art. 2383 cod. civ. e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà convocare l'assemblea per nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il precedente Consiglio si intende cessato dal momento della sua valida sostituzione da parte del nuovo Consiglio.

##### **Articolo 13**

##### **CARICHE SOCIALI**

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente ed un Segretario che potrà essere estraneo al Consiglio.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri e quelli del Presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno dei suoi membri a norma dell'art. 2381 Codice Civile, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

##### **Articolo 14**

##### **CONVOCAZIONE**

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

La convocazione viene effettuata dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni liberi prima ed in caso di urgenza con tele-

gramma o telefax o posta elettronica, da inviare almeno due giorni prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascuno degli eventuali Sindaci Effettivi.

Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori e tutti gli eventuali Sindaci Effettivi.

#### **Articolo 15**

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Tuttavia per le deliberazioni concernenti la nomina dell'Amministratore Delegato di cui al precedente articolo 13 e/o del Direttore Generale di cui al successivo articolo 17, e l'assunzione di nuovi servizi pubblici locali, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Delle deliberazioni prese si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

#### **Articolo 16**

#### **POTERI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere, purché rientranti nell'oggetto sociale, tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali sia parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni e annotazioni di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali le dette iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni si riferiscono esclusi soltanto gli atti che la legge espressamente riserva all'assemblea dei soci.

#### **Articolo 17**

#### **DIRETTORE GENERALE**

Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni, la durata ed i relativi compensi. Il Direttore Generale assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e non vincolante.

#### **Articolo 18**

#### **COMPENSI**

L'Assemblea dei soci delibera un compenso annuo spettante al Consiglio di Amministrazione. Tali compensi rimarranno validi anche per gli esercizi successivi a quello per il quale sono stati deliberati, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Il riparto dei compensi deliberati dall'assemblea viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive cariche.

Gli emolumenti per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle



*Impegno di fede.*

spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **Articolo 19**

#### **RAPPRESENTANZA LEGALE**

Il Presidente del Consiglio rappresenta legalmente la Società verso i terzi ed in giudizio.

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta anche all'amministratore delegato nei limiti della delega conferita.

### **TITOLO V SINDACI**

#### **Articolo 20**

#### **COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO**

L'Assemblea a norma di legge nomina ogni triennio tre Sindaci effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nonché il Presidente del Collegio Sindacale, determinando la loro retribuzione.

La nomina di due membri effettivi su tre, oltre un membro supplente, spetta al Comune di Rivoli.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio sindacale potrà avvalersi dell'attività di terzi di volta in volta incaricati, ed operanti sotto la responsabilità del Collegio stesso. Il Collegio Sindacale provvederà in aggiunta alle sue competenze al controllo contabile della Società.

### **TITOLO VI BILANCIO - RIPARTO UTILI**

#### **Articolo 21**

#### **ESERCIZI SOCIALI**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 22**

#### **UTILI**

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'eventuale assegnazione ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di imputarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 23**

#### **DOMICILIO DEI SOCI**

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale viene considerato domicilio dei soci quello risultante dal Libro dei soci.

#### **Articolo 24**

#### **OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE**

La Società è tenuta a fornire al Socio Comune di Rivoli rendiconti semestrali dettagliati sulla propria attività. Il Comune può chiedere altresì in ogni momento l'audizione del Presidente e/o dell'Amministratore delegato della Società.

**Articolo 25****SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolate dalle norme di legge.

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri e determinandone i compensi.

**Articolo 26****RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla legge.

**Articolo 27****CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Torino. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà, secondo diritto e con le modalità del codice di procedura civile.

E fatta salva per le parti la facoltà di declinare l'arbitrato. In tal caso il Foro competente è quello di Torino.

*Impegno sottoscritto*

*[Firma]*





Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'A-  
genzia delle Entrate - Ufficio di Torino/2 - N. 2001/35350 in data 24  
luglio 2001.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento  
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs  
82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.